



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
I.I.S. "CROCE-ALERAMO"

**LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SPORTIVO, SERVIZI SOCIO-SANITARI
E CORSI PER GLI ADULTI, TECNICO ECONOMICO**

Centrale (licei e corso serale): Viale Battista Bardanzellu, 7 – 00155 Roma

Tecnico economico-Liceo Linguistico: Via Sommovigo, 40

Servizi Socio-Sanitari: Via G. Capellini, 11

Tel. +39 06 121122925 – C.F. 97846620587 – Codice Univoco Fatturazione UFIMK8

rmis113003@istruzione.it – rmis113003@pec.istruzione.it – <http://www.crocealeramo.edu.it>

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Aggiornato con delibera n.06 dell'11 settembre 2025: le revisioni sono in verde

Premesso che il DPR 249 del 24 giugno 1998 e ss.mm.ii., "Statuto delle studentesse e degli studenti" (Statuto), ha definito il quadro giuridico in cui deve inserirsi il regolamento di disciplina che ogni singola istituzione scolastica deve autonomamente darsi:

ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato Statuto le mancanze disciplinari devono riferirsi

- ai doveri elencati nell'art. 3,
- al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica,
- alle situazioni specifiche di ogni singola scuola,

ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato Statuto la scuola deve individuare

- le sanzioni relative ad ogni mancanza,
- gli organi competenti ad irrogare le sanzioni,
- il procedimento da seguire nell'irrogare le sanzioni;

ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato Statuto le sanzioni disciplinari devono

- avere finalità educativa,
- tendere al rafforzamento del senso di responsabilità,
- tendere a ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;

ai sensi dell'art. 4, commi da 3 a 8, del citato Statuto le sanzioni disciplinari devono ispirarsi ai seguenti criteri:

- la responsabilità disciplinare è personale,
- nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni,
- nessuna infrazione può influire sul profitto,
- nessuna sanzione può limitare la libertà di espressione, purché questa sia rispettosa della persona,
- le sanzioni sono sempre temporanee,
- le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione commessa,
- le sanzioni sono ispirate, ove possibile, al principio della riparazione del danno,
- le sanzioni sono convertibili, su richiesta dello studente, in attività in favore della comunità scolastica,
- le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica devono essere adottate da un organo collegiale,
- l'allontanamento fino a un massimo di quindici giorni può essere disposto solo per gravi o reiterate

infrazioni,

- durante l'allontanamento deve essere preparato, mantenendo opportuni rapporti, il rientro dello studente nella comunità scolastica;

Sulla base dei principi su esposti il Consiglio di Istituto dell'IIS Croce Aleramo” emana il seguente Regolamento di disciplina

Articolo 1. Norme generali di comportamento

La vita in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i relativi membri e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento di clima sereno e collaborativo.

Gli alunni sono quindi tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio e mantenere un comportamento corretto e collaborativo
- avere nei confronti del Dirigente Scolastico, degli insegnanti e del personale non docente lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro,
- osservare alla lettera le disposizioni organizzative e di sicurezza loro impartite,
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola,
- non ostacolare in alcun modo il corretto svolgimento delle attività della scuola,
- deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Articolo 2. Ambito di validità

Il rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento e le corrispondenti sanzioni disciplinari valgono all'interno dell'edificio scolastico e in tutte le attività scolastiche programmate anche fuori della scuola e dell'orario di lezione (viaggi, visite, assemblee, conferenze, spettacoli, ecc.).

Articolo 3. Comportamento e profitto

Le sanzioni disciplinari non incidono sulla valutazione del profitto, ma solo sul voto relativo al comportamento.

Articolo 4. Tipologia delle sanzioni

La tipologia delle sanzioni disciplinari è individuata come segue, in ordine di crescente gravità:

1. richiamo dell'insegnante con annotazione scritta sul registro di classe;
2. allontanamento dalla classe (entro la durata dell'ora di lezione) con annotazione scritta dell'insegnante sul registro di classe;
3. richiamo del dirigente scolastico con annotazione scritta sul registro di classe;
4. censura del Dirigente Scolastico con annotazione scritta su registro di classe;
5. censura del Consiglio di Classe con annotazione scritta sul registro di classe;
6. allontanamento dalle lezioni, ma non dalla scuola, ovvero sospensione con obbligo di frequenza, a cura del Dirigente Scolastico, sentito il coordinatore di classe, fino a giorni tre;
7. sospensione dalle lezioni ovvero allontanamento dalla scuola, disposta dal Consiglio di Classe nelle sue componenti allargate, per una durata da uno a quindici giorni;
8. sospensione dalle lezioni ovvero allontanamento dalla scuola, disposta dal Consiglio di Istituto, per una durata superiore a quindici giorni;
9. esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato, deliberata dal Consiglio di Istituto.

Articolo 5. Attività alternative alle sanzioni

Prima di dare esecuzione a sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Classe potrà prendere in esame la possibilità di mettere in atto una procedura di conciliazione con lo studente che ha infranto il regolamento e sostituire la sanzione con una

attività risarcitoria a favore della scuola o presso associazioni di volontariato nella misura di un giorno per ogni giorno di sospensione comminato.

La sanzione alternativa può quindi comportare l'obbligo di effettuare attività in favore della comunità scolastica e, sempre nel rispetto della dignità dello studente, tali attività possono, ad esempio, concretizzarsi in:

- azioni per rendere l'ambiente scolastico più accogliente in relazione all'ordine, alla pulizia e alla manutenzione di aule, suppellettili e strumenti didattici,
- azioni per riparare materialmente il danno arrecato al patrimonio della scuola,
- azioni di supporto per l'acquisizione di un positivo rapporto con gli altri, da svolgersi con la supervisione dei collaboratori scolastici, con il personale di segreteria, con gli addetti alla biblioteca, ecc.,
- azioni di studio o ricerca su particolari tematiche oggetto dell'infrazione.

Per le sanzioni convertite in attività presso associazioni di volontariato l'obiettivo è quello di contribuire alla crescita individuale e alla maturazione personale.

Articolo 6. Organi deputati a irrogare le sanzioni

Nei casi previsti ai numeri 1 e 2 del precedente articolo gli alunni interessati possono motivare il loro comportamento di fronte all'insegnante che decide immediatamente.

Nei casi previsti ai numeri 4 e 5 del precedente articolo il Dirigente Scolastico deve ascoltare le ragioni degli alunni prima di decidere.

Nei casi previsti ai numeri 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo l'organo deputato a irrogare la sanzione deve ascoltare le ragioni degli alunni, i loro genitori e gli eventuali testimoni prima di decidere nel corso della stessa seduta.

Le annotazioni sul registro di classe vengono trascritte in segreteria su un apposito registro delle sanzioni disciplinari. Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere notificati alla famiglia dell'alunno. In caso di recidività si applica la sanzione di grado immediatamente superiore. In casi di particolare gravità si può applicare la sanzione di grado immediatamente superiore.

In caso di pericolo immediato per la sicurezza delle persone o della comunità scolastica, l'allontanamento dalla scuola può essere motivatamente disposto dal Dirigente Scolastico a scopo cautelativo per una durata non superiore a quindici giorni.

Sospensioni di durata superiore a quindici giorni possono essere disposte dal Consiglio di classe solo in casi assolutamente eccezionali per episodi di particolare gravità.

Nessun provvedimento disciplinare può essere rinnovato per la medesima infrazione, ma solo per nuove o ripetute infrazioni.

Articolo 7. Obbligo di frequenza

Con riferimento all'obbligo di frequenza di cui all'art. 3, c. 1, dello Statuto,

- più di due assenze ingiustificate danno luogo alla sanzione di cui al n. 3;
- più di tre ritardi ingiustificati danno luogo alla sanzione di cui al n. 3;
- istigare a non frequentare le lezioni dà luogo alla sanzione di cui al n. 4;
- impedire la frequenza scolastica dà luogo alla sanzione di cui al n. 5;
- non osservare gli orari in genere ovvero entrare in classe in ritardo rispetto l'inizio della lezione dà luogo alla sanzione di cui ai numeri da 1 a 4, a seconda delle ripetitività di tale inosservanza.

Articolo 8. Obbligo di studio

Con riferimento all'obbligo di studio di cui all'art. 3, c. 1, dello Statuto,

- disturbare il normale svolgimento delle lezioni dà luogo alla sanzione di cui al n. 1;
- impedire il normale svolgimento delle lezioni dà luogo alla sanzione di cui al n. 2 o n. 3;
- leggere testi o altri scritti non attinenti alla lezione in corso o svolgere attività non autorizzate dà luogo alla sanzione di cui ai numeri da 1 a 4, a seconda della ripetitività del fatto,
 - il rifiuto di partecipare alle lezioni o di svolgere in classe i compiti o gli esercizi assegnati dall'insegnante dà luogo alla sanzione di cui al n. 3 o n. 4;
 - l'istigazione a non partecipare alle lezioni o a non svolgere in classe i compiti o gli esercizi assegnati dall'insegnante dà luogo alla sanzione di cui al n. 4 o n. 5.

Articolo 9. Obbligo del rispetto delle persone

Con riferimento all'obbligo di rispetto delle persone di cui all'art. 3, cc. 2-3, dello Statuto,

- il mancato rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico dà luogo alla sanzione di cui al n. 4;
- il mancato rispetto nei confronti di un docente o di altro dipendente della scuola dà luogo alla sanzione di cui al n. 3 o n. 4;
- il mancato rispetto nei confronti di un compagno dà luogo alla sanzione di cui al n. 3 o n. 4;
- l'uso della violenza o della prevaricazione nei confronti di qualsiasi persona dà luogo alla sanzione immediatamente superiore rispetto a quelle sopra indicate o all'allontanamento immediato dei responsabili per motivi di sicurezza, così come previsto dall'art. 4, c. 9 dello Statuto;
- per offese, ingiurie o calunnie nei confronti delle persone, anche coetanee, a seconda della gravità, si applicano le sanzioni dai numeri 7 a 9.

Articolo 10. obbligo del rispetto delle norme di sicurezza e di organizzazione

Con riferimento all' 3 c. 4 dello Statuto;

- il mancato rispetto delle istruzioni degli insegnanti per lo svolgimento delle attività didattiche dà luogo alla sanzione di cui al n. 1;
- il mancato rispetto delle norme di sicurezza dà luogo alla sanzione di cui al n. 3 o n. 4, o anche, nei casi più gravi, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone alla sanzione di cui al numero 7;
- il mancato rispetto del divieto di fumare dà luogo alla sanzione di cui al n. 3, oltre le eventuali altre sanzioni previste dalla legge;
- **il mancato rispetto del divieto di uso del telefono cellulare e altri dispositivi elettronici dà luogo alla sanzione di cui al n.1. In caso di reiterazione del comportamento non corretto, in base alla gravità, si applicheranno le sanzioni dal n. 2 al n. 8.**

Articolo 11. obbligo del rispetto del patrimonio scolastico

Con riferimento al divieto di arrecare danno al patrimonio scolastico di cui all'art. 3, c. 5, dello Statuto,

- usare in modo scorretto, volontariamente o per mancanza di attenzione e incuria, le attrezzature e i sussidi didattici dà luogo alla sanzione di cui al n.1 o anche al n. 3;
- danneggiare l'edificio o gli arredi scolastici dà luogo alla sanzione di cui al n. 4 e alla riparazione o risarcimento del danno arrecato nella misura fissata dal Consiglio di Istituto; • danneggiare o sottrarre libri, attrezzature e sussidi didattici di proprietà della scuola dà luogo alla sanzione di cui al n. 4 e alla riparazione o risarcimento del danno arrecato nella misura fissata dal Consiglio di Istituto.

Articolo 12. Obbligo rispetto all'ambiente scolastico

Con riferimento alla responsabilità di rendere e mantenere accogliente l'ambiente scolastico di cui all'art. 3, c. 6, dello Statuto,

- imbrattare, deturpare, sporcare o rovinare arredi e ambienti scolastici dà luogo alla sanzione di cui al n. 3 o al ripristino delle condizioni originarie a carico del danneggiante, anche mediante risarcimento in denaro, nella misura fissata dal Consiglio di Istituto.

Articolo 13. obbligo di non commettere reati

Con riferimento ai casi in cui sia stato commesso un reato o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, di cui all'art. 4, c. 9, dello Statuto,

- il dirigente scolastico può disporre l'allontanamento d'urgenza dell'alunno dalla scuola per una durata non superiore ai quindici giorni e comunque commisurata alla gravità del fatto o al permanere della situazione di pericolo. La sospensione deve essere convalidata dal Consiglio di classe entro otto giorni.

Articolo 14. Uso di telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici

L'uso di telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici è tassativamente vietato in orario scolastico durante l'intera permanenza nell'edificio scolastico e negli ambienti esterni di pertinenza della scuola.

Gli studenti sono tenuti a riporre i cellulari nel proprio zaino, assicurandosi che gli stessi rimangano spenti

In caso di mancato rispetto da parte dello studente del suddetto divieto, il docente intimerà allo studente l'immediata cessazione del comportamento non corretto e annoterà l'infrazione sul registro di classe (nota disciplinare). Inviterà poi lo studente a spegnere il cellulare e a riporlo nello zaino.

In caso di reiterate infrazioni saranno presi i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento di Disciplina.

Il Dirigente Scolastico valuterà la gravità dell'infrazione e, fatte salve le prerogative dell'autorità giudiziaria, disporrà la convocazione del Consiglio di Classe per l'attribuzione delle opportune sanzioni disciplinari.

Articolo 15. comportamenti collettivi

Sono sanzionabili i seguenti comportamenti collettivi:

- assenze collettive senza giustificato motivo,
- manifesta o evidente volontà di falsificare gli esiti di una prova,
- manifesta o evidente volontà di sottrarsi senza giustificazione a verifiche scritte o orali, anche non programmate,
- lasciare a fine mattinata la propria aula sporca in modo diffuso e, comunque, in modo non giustificabile da un normale uso.

L'entità delle sanzioni sono comminate con riferimento al pari livello di sanzione individuale. Nel caso in cui l'aula sia lasciata in modo particolarmente sporco o disordinato, esiste l'obbligo di ripristino il giorno successivo. In caso di manifesta azione dilatoria per ritardare l'inizio delle lezioni, il Dirigente Scolastico potrà disporre l'obbligo di ripristino per più giorni a fine mattinata, avvisati i genitori degli alunni minorenni.

Articolo 16. gravità dei comportamenti

A titolo puramente esemplificativo, i comportamenti di seguito descritti sono considerati di particolare gravità, siano essi tenuti a scuola o in attività didattiche organizzate fuori dalla scuola, ivi compresi i viaggi di istruzione:

- atti persecutori nei confronti dei compagni, del personale scolastico o verso chiunque altro si trovi nei locali della scuola,
- furto o danneggiamento di un documento ufficiale, tra cui, ad esempio, la pagella, il registro del professore, il registro di classe, libretto delle giustificazioni, ecc.,
 - atti che mettano a repentaglio la propria e altrui sicurezza,
 - uso o diffusione di prodotti a base di alcool,
 - uso o diffusione di sostanze stupefacenti,
 - coercizione a compiere atti illeciti,
 - abbandono dei locali scolastici o del gruppo in visita esterna o viaggio di istruzione, senza autorizzazione,
 - utilizzo a fini illeciti della attrezzature scolastiche,
 - uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi tecnologici con collegamento a internet durante le verifiche scritte,
 - diffusione di immagini o suoni di persone terze senza la prescritta autorizzazione,
 - tutti i reati penalmente perseguibili.

Articolo 17. Impugnazioni

Con riferimento ai ricorsi e alle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari,

- in attesa di una complessiva riforma degli OO.CC. della scuola, l'organo di garanzia di cui all'art. 5 dello Statuto è individuato nella composizione di cui all'art. 60 del Regolamento di Istituto.

Articolo 18. Convocazione Consiglio di Classe

La decisione di convocare il Consiglio di classe è rimessa al Dirigente Scolastico, sentito l'insegnante coordinatore di classe o con richiesta scritta firmata da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio di

classe è convocato con procedura d'urgenza entro cinque giorni dal fatto e delibera sulla sanzione nella medesima seduta, dopo aver ascoltato le ragioni degli alunni, dei genitori e degli eventuali testimoni. In caso di mancato raggiungimento del numero legale nel Consiglio di Classe, la decisione è rimessa al dirigente scolastico che dispone immediatamente.

Articolo 19. Reati penali

Il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare l'autorità giudiziaria ove ricorrano gli estremi di reati penali, ove questi siano perseguibili d'ufficio.